



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 1-2018
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

25



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,

segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

L'uso del kirpan: problematiche ad esso connesse ed eventuali soluzioni

RAFFAELLA LOSURDO

1. Le incongruenze della sentenza n. 24084/2017

La Corte di cassazione penale, con la pronuncia n. 24084 del 15 maggio 2017, ha respinto l'istanza di un indiano *Sikh*, condannato in primo grado al pagamento di un'ammenda di euro 2000 per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, della legge n. 100/1975, il quale stabilisce che «non possono portarsi, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, (...) qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona». L'imputato era in possesso di un coltello di 18,5 cm, che portava alla cintura e si rifiutava di consegnarlo alla polizia locale sostenendo che il pugnale rappresentasse un simbolo distintivo della propria identità religiosa, essendo egli un indiano *Sikh*; ma la Corte «non ritiene che il simbolismo legato al porto del coltello possa comunque costituire la discriminante posta dalla legge».

Il *kirpan* è una spada rituale portata solitamente in una custodia, ben legata, e generalmente indossata in vita o appesa ad una cintura. La sua dimensione varia da pochi centimetri al metro di lunghezza in occasione di feste religiose e cerimonie. Esso simboleggia per i *Sikh* l'obbligo al coraggio nelle dure battaglie che la vita presenta e rappresenta, quindi, un simbolo di lotta all'ingiustizia, uno strumento di difesa che deve essere usato esclusivamente per aiutare gli altri e mai in modo offensivo¹.

La Corte ha ritenuto che «la convivenza tra soggetti di etnia diversa richie-

¹ «The *kirpan* furthered this distinct appearance as it aligned and solidified the intangible moral obligation of Sikhs with the tangible concept of the *kirpan*, to become an instrument of compassion to be used to protect and safe-guard the dignity or honour of others. Sikhs view the *Kirpan* as a defensive tool that is used strictly to help others and not to be used in an offensive manner». Per saperne di più sul valore religioso del *kirpan* cfr. SUKHRAAJ SHERGILL, *The Kirpan: Justified Doctrine or Just a Dagger? When Religious Symbols Clash with Public Safety*, in *The Legal Studies Undergraduate Journal*, vol. 1, 2016, p. 33-45.

de necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante».

L'immigrato, dunque, avendo liberamente scelto di trasferirsi in un Paese occidentale aveva innanzitutto l'obbligo preventivo di verificarne la compatibilità con i propri comportamenti e valori atteso che, «nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere». I giudici citano anche l'art. 9 della CEDU, il quale stabilisce che la libertà di manifestare la propria religione può incontrare delle restrizioni che rappresentano misure necessarie finalizzate a tutelare l'ordine pubblico, salute, morale pubblica, nonché diritti e libertà altrui.

La Cassazione, dunque, conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale² e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul punto, sostiene che la tutela dell'ordine pubblico, e in particolare della sicurezza e della pacifica convivenza, beni giuridici di primaria importanza nella società contemporanea, non possa soccombere di fronte ad una non meglio specificata esigenza di condurre con sé uno strumento oggettivamente pericoloso.

Tale pronuncia segue un indirizzo giurisprudenziale recente della Corte di cassazione, cominciato con la sentenza n. 25163/2016, la quale esclude che la motivazione religiosa possa integrare il giustificato motivo *ex* comma 2 dell'art. 4 della L. n. 100/1975, ritenendo che le pratiche religiose devono necessariamente adeguarsi ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, in relazione ai quali importanza primaria assumono la tutela della sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone; stesso *iter* interpretativo viene seguito dalla immediatamente successiva sentenza n. 24739/2016³.

Diversamente si era orientata la giurisprudenza maggioritaria, che si era occupata dell'uso del *kirpan* e aveva utilizzato il fattore culturale per escludere l'applicabilità della fattispecie penale di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ad esempio, nel 2009 il Tribunale di Cremona⁴ ha affermato che per i *Sikh* che indossano i pugnali tradizionali la ragione di culto è idonea a consentire di ritenere non perfezionata la condotta illecita sanzionata dall'art. 4 della legge

² Corte costituzionale, sentenza n. 63 /2016.

³ Cfr. GIOVANNI CAVAGGION, *Diritto alla libertà religiosa, pubblica sicurezza e "valori occidentali". Le implicazioni della sentenza della cassazione nel "caso kirpan" per il modello di integrazione italiano*, in *Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 14 giugno 2017, p. 6.

⁴ Trib. Cremona, 19 febbraio 2009.

110 del 1975. Con tale sentenza l'imputato veniva assolto perché il fatto non sussisteva e l'attenzione veniva focalizzata sul giustificato motivo: «il porto del coltello sequestrato, sebbene indubbiamente riguardi uno strumento astrattamente idoneo all'offesa alla persona, integrerebbe dunque la suddetta ipotesi di reato, non già sempre e comunque, ma soltanto qualora avvenisse senza giustificato motivo». In quella occasione il Tribunale di Cremona riconosceva il *kirpan* quale «segno distintivo di adesione ad una regola religiosa», nonché «peculiare modalità di espressione della fede religiosa».

Per questo motivo, la condotta del Sikh che indossa il pugnale tradizionale (tra l'altro non occultato, ma palesemente appeso al collo) esprime a parere del giudice «quella valenza intrinsecamente e coerentemente comunicativa dell'identità religiosa» e quindi rientra nell'ambito della tutela della libertà di fede religiosa.

Il Tribunale cremonese ha ritenuto che «il rango costituzionale assegnato dal nostro ordinamento giuridico alla libertà della confessione religiosa non consente di ritenere privo di “giustificato motivo” il porto di tale simbolico elemento ornamentale da parte del cittadino indiano», il quale per l'appunto invochi l'uso di esso, «fuori della propria abitazione, quale vincolata modalità di professare il proprio culto». L'irrelevanza penale della condotta in esame è stata oggetto anche delle pronunce emesse prima dal Tribunale di Modena⁵ e poi da quello di Vicenza; quest'ultimo, in un decreto di archiviazione del 28 gennaio 2009, affermava che il *kirpan* non è un'arma bianca, non essendo un oggetto atto ad offendere in quanto su tale pugnale non è presente il filo di lama.

Nonostante la copiosa giurisprudenza riguardante l'uso del *kirpan*, la sentenza n. 24084/2017 ha particolarmente sollevato le critiche dell'opinione pubblica, non per la decisione presa dagli ermellini, ma per le argomentazioni poste a corollario della stessa. Non è discutibile il fatto che il legislatore abbia confermato il divieto di portare fuori casa un oggetto che, anche se considerato un importante simbolo religioso, nell'ordinamento italiano è considerato un'arma e quindi vietato; è doveroso che la giurisprudenza imponga il rispetto dell'ordinamento giuridico vigente anche se probabilmente sarebbe stato più giusto prestare maggiore attenzione alle esigenze spirituali di un gruppo minoritario⁶. Altrettanto condivisibile è l'argomento secondo il quale l'integrazione non impone l'abbandono della cultura d'origine, perché tale abbandono risulterebbe incompatibile con il principio pluralista contenuto nell'art. 2 della Cost.

⁵ Cfr. Trib.di Modena, decreto del 9 agosto 2003.

⁶ Cfr. SILVIO CALZOLARI, *Kirpan: il sacro e la sicurezza. Lo stato laico vorrebbe stabilire quali sono i “valori” religiosi accettabili*, in www.freedomofbelief.net.

a. I “valori occidentali”

A queste lecite considerazioni si aggiungono altre piuttosto illogiche, prima tra tutte quella secondo la quale l’immigrato avrebbe l’obbligo «di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi», che ha scatenato pesanti critiche da parte della dottrina, perché ritenuta ultronea, imprecisa e di scarsa rilevanza giuridica. A quali valori si riferisce la pronuncia? E per occidente quale Paese si intende esattamente? I valori sono innumerevoli, inclassificabili, indefiniti e non circoscrivibili ad un determinato territorio; non si può imporre ad appartenenti ad altre culture e religioni di adattarsi ai parametri occidentali che, per altro, non sono omogenei. Infatti, il riferimento ai valori del mondo occidentale rappresenta un elemento oltre che di difficile delimitazione territoriale e concettuale, anche privo di specifica rilevanza per il caso in questione dal momento che ci si poteva limitare all’interpretazione e applicazione del principio di legalità correlato al divieto di portare armi fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo⁷.

Non è corretto, in un Paese in cui si parla di tutela del pluralismo, prescrivere agli immigrati di “conformarsi” alla cultura e ai valori del Paese che li ospita. Sostanzialmente si vorrebbe che gli appartenenti alla minoranza culturale condividessero i principi morali e gli elementi etici su cui si fonda la mentalità religiosa e culturale della maggioranza e, tale richiesta, somiglia molto ad una ingiusta imposizione che invade la sfera più intima dell’individuo e dimostra un atteggiamento poco attento alle esigenze religiose “dell’altro”.

Credenze religiose e comportamenti dettati o ispirati da precetti religiosi sono solitamente considerati come immuni da critiche, per almeno due ragioni: innanzitutto le credenze religiose appaiono come “questione di fede” e, dunque, come qualcosa che non richiede di essere compreso, capito, ma semplicemente creduto e devono essere pertanto distanti e immuni da processi di razionalizzazione. Inoltre, dal momento che la questione religiosa riguarda ciò che vi è di più importante nella vita (ciò che dà un senso all’esistenza), esso ambisce a “sottomettere” qualsiasi altro elemento potenzialmente confliggente, come ad esempio il rispetto di obblighi giuridici. Pertanto, «la componente religiosa dell’identità si presenta come più stabile, più impermeabile e forse più aggressiva rispetto ad altri fattori costitutivi dell’identità. I valori

⁷ Cfr. ANNAMARIA NICO, *Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale. (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)*, in *Osservatorio costituzionale*, fasc. 2/2017, 14 giugno 2017, p. 4.

religiosi sono considerati meno negoziabili (forse, non negoziabili affatto), e di conseguenza l'identità religiosa tende a colonizzare altri aspetti dell'identità personale». Naturalmente anche le religioni, come ogni altra componente culturale, sono dotate di dinamicità, soggette a cambiamento e a pluralità di opzioni interpretative al loro interno anche se, in molti casi, «in modo meno visibile rispetto ad altri sistemi sociali e culturali»⁸.

Come già sostenuto, l'obbligo, da parte degli immigrati, a conformarsi ai valori del mondo occidentale, risulterebbe illogico perché tale obbligo non ha un supporto giuridico. Infatti, nonostante la Costituzione italiana, all'art. 54, preveda un vincolo di fedeltà ai principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano, la fedeltà alla Repubblica è innanzitutto un dovere dei soli cittadini e poi non si pone, in qualunque caso, come un'imposizione. Altrettanto "aleatorio" è il richiamo ad una presunta «unicità del tessuto culturale e giuridico» del Paese che eleverebbe la sicurezza a valore supremo e intangibile; ma la suddetta "unicità" è solo presupposta, non dimostrata né promossa dal testo costituzionale che invece riconosce e garantisce agli artt. 5-6 e 8 le autonomie, le minoranze linguistiche e le confessioni religiose⁹.

Pretendere che coloro che appartengono ad una minoranza culturale debbano condividere principi morali ed etici che sono alla base della mentalità della maggioranza ospitante, è un presupposto ingiusto e soprattutto lesivo dei diritti inviolabili che tutelano la sfera più intima dell'individuo. La sola cosa che si potrebbe chiedere al migrante è di conoscere e rispettare i principi fondamentali dell'ordinamento, senza però dover condividere i valori sui quali gli stessi sono fondati.

L'integrazione è un processo complesso e graduale; sarebbe tutto più semplice se i processi migratori potessero essere disciplinati secondo modelli pre-stabiliti e sulla base di "rotte interculturali" con effetti poco traumatici per le società ospitanti¹⁰. Ma la realtà è diversa, perché la nostra società si ingrandisce giorno per giorno con l'arrivo di nuovi individui e di nuove culture, che devono essere valorizzate ed incluse e non omologate. La gran parte dei migranti che approdano nel nostro Paese non conoscono i "valori di riferimento" né immaginano da cosa sia costituita "l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese" e neanche può essere imposto loro di farlo, dal momento

⁸ GIORGIO PINO, *Libertà religiosa e società multiculturale*, in TECLA MAZZARESE (a cura di), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 165.

⁹ Cfr. ALESSANDRO MORELLI, *Il pugnale del Sikh e il grande equivoco dei "valori occidentali"*, in www.laCostituzione.info, 17 maggio 2017.

¹⁰ Cfr. GIANFRANCO MACRÌ, *Cosa minaccia la società pluralista? C'è ben altro oltre il kirpan*, in www.laCostituzione.info, 4 giugno 2017.

che provengono da contesti socio-culturali nei quali non vi sono né i mezzi né le condizioni per documentarsi sui principi posti alla base degli ordinamenti dei paesi ospitanti. Essi pensano piuttosto, a crearsi un futuro migliore o, nelle situazioni più complesse, a mettere in salvo la propria vita.

I “valori di riferimento” di cui parla la Corte sono difficilmente individuabili nell’ordinamento italiano, dal momento che persino la libertà di scelta della donna o la parità dei sessi non sono condivisi da tutta la società e importanti gruppi religiosi cristiani assumono atteggiamenti diversi su tematiche quali l’aborto, il divorzio, il ruolo della donna nella compagine familiare¹¹.

Un giudice dovrebbe applicare la legge senza in alcun modo valutare il grado di integrazione sociale degli stranieri e neppure può ergere limiti giurisprudenziali “invalicabili” all’esercizio dei diritti costituzionali. Egli può, ancora, desumere conseguenze giuridiche dalla legge, ma non «ipotizzare criteri interpretativi riferendoli alla “civiltà giuridica ospitante”»¹².

È un dato certo che se in Italia è vietato, secondo la legge, girare armati, nessuno può invocare un’eccezione in nome della propria religione; per cui la decisione della Cassazione, che ha condannando un indiano *Sikh* che voleva circolare con un coltello “sacro” secondo i precetti della sua religione, può ritenersi giusta¹³. Le perplessità, si ribadisce, sorgono piuttosto in merito innanzitutto al principio di far conformare gli immigrati ai nostri valori, dal momento che questa imposizione rappresenterebbe il primo passo verso l’assimilazione, nel senso che sarebbe finalizzata a rendere gli immigrati “uguali a noi”, annullando differenze e identità. Il principio per risolvere i conflitti culturali non dovrebbe ispirarsi ad accogliere lo straniero e farlo diventare uguale a noi, ma accoglierlo consentendo al medesimo di rimanere sé stesso, ovvero di integrarsi, nel rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico ospitante.

Inoltre, stupisce che tanta inflessibilità sia stata applicata ai *Sikh*, comunità che non si è mai distinta per particolari problemi di ordine pubblico o per tensioni interreligiose. I giudici riscoprono l’inflessibilità dei “valori occidentali”

¹¹ Cfr. GIOVANNI CAVAGGION, *Diritto alla libertà religiosa*, cit., p. 10.

¹² PIERLUIGI CONSORTI., *Il kirpan e la Cassazione: maneggiare con cura*, in www.unipi.it, 17 maggio 2017.

¹³ «La sentenza non ha fatto che ribadire un principio a dir poco ovvio. E cioè che tutti coloro che vivono sul territorio italiano sono tenuti a rispettare le leggi dello Stato italiano», concludendo che «è molto pericoloso mettere in discussione il principio di eguaglianza davanti alla legge, che è un portato di civiltà etica, politica e giuridica. Un principio che può essere osteggiato solo da fautori di ideologie oppressive o, al contrario, da una ingenua visione, incosciente e irresponsabile, degli abusi che sono commessi in nome della tolleranza multiculturale». In tal senso cfr. GINEVRA CERRINA FERONI, *Se la legge vale per tutti (infibulazione addio)*, in *Corriere della Sera*, 17 maggio 2017.

contro un'usanza che è caratterizzata da una natura assolutamente nobile e virile, infatti il pugnale rituale fa di chi lo indossa un soldato dell'Armata di Dio per proteggere i deboli e i bisognosi. Criminalizzare, con motivazioni scarnie e irrilevanti una tradizione non pericolosa e sacra per gli indiani *Sikh*, è ingiusto.

b. Il giustificato motivo

La Corte di cassazione tecnicamente, si sofferma a valutare se un simbolo religioso, con le caratteristiche di un'arma, si possa considerare un "giustificato motivo" e conclude con un giudizio negativo, nel senso che l'esercizio della libertà religiosa non costituisce un giustificato motivo al porto in pubblico di armi improprie. Le armi c.d. improprie sono quegli strumenti -che possono offendere, ovvero che hanno in sé una destinazione lecita, ma che si prestano ad essere utilizzati anche in modo improprio, per arrecare offesa- per i quali il divieto di porto in luogo pubblico opera esclusivamente in assenza di un giustificato motivo.

La condotta dell'agente, anche ove sia motivata da una prescrizione religiosa, è penalmente rilevante, perché rientra nel fatto tipico di reato di cui all'art. 4, secondo comma, della L. 110/1975.

La fattispecie di reato suscita non poche perplessità, perché applicata, in questo caso, senza che il porto dell'arma impropria si accompagni a un effettivo pericolo per la sicurezza pubblica. Ed inoltre, la disposizione vuole che il reato sia escluso se ricorre "giustificato motivo", concetto all'interno del quale non sarebbe stato errato annoverare l'esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa mediante l'uso dei suoi simboli.

La Corte di cassazione sostiene che il "giustificato motivo" sussista solo in relazione a esigenze di utilizzo «corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto»¹⁴. In tal senso, "il giustificato motivo" sarebbe riferito ad un qualunque utile impiego dell'oggetto, escluso quello improprio perché atto ad offendere. Pertanto, diversamente dalle armi che sono naturalmente destinate all'offesa, gli strumenti atti ad offendere hanno una destinazione puramente lecita, ma possono essere utilizzati anche per offendere. La legge, nel tentativo di impedire un utilizzo improprio e pericoloso

¹⁴ Cassazione Pen., sez I, sent. n. 4498 del 14 gennaio 2008.

dell'oggetto, giustificerebbe qualsiasi impiego lecito dello stesso¹⁵.

Secondo quanto su esposto, il porto del *kirpan* avrebbe potuto essere senza dubbio ricondotto alla nozione di "giustificato motivo" di cui al comma 2, art. 4, della L. 110/1975. Le esigenze dell'agente erano sicuramente lecite, dovendo egli esclusivamente osservare una prescrizione della propria religione e dovendo, quindi, manifestare il proprio credo religioso come garantito dall'art. 19 della Cost. La normale funzione del *kirpan* è, come noto, quella di arma ornamentale indossata dai Sikh come simbolo religioso e non come oggetto atto ad offendere, tanto che il porto del pugnale sacro è garantito in diversi Stati ed in India è persino "autorizzato" dalla Costituzione¹⁶.

Sic stantibus, la Corte piuttosto che imporre ad una minoranza di uniformarsi ai valori della maggioranza, avrebbe dovuto sforzarsi di "giustificare" il porto del *kirpan* riconoscendo a quest'ultimo il valore religioso che esso riveste. Secondo quanto sostenuto in dottrina, nella società attuale, in quanto multiculturale, il *kirpan* dovrebbe acquistare una nuova valenza categoriale, ovvero gli aspetti simbolico-religiosi dovrebbero rivestirsi di maggiore salienza, facendo recedere quelli materialistico-difensivi/offensivi. Del resto, da un punto di vista prettamente pratico, «quasi nessuno dotato di senso della realtà penserebbe di difendersi dai malintenzionati, in una società dotata di pistole e altri diabolici marchingegni, grazie al suo "coltellino da passeggio"»¹⁷.

La volontà dell'organo giudicante di tutelare la sicurezza pubblica è un dato certamente apprezzabile, ma la stessa si potrebbe ritenere lesa solo ove si presentasse un pericolo concreto per la pubblica incolumità; così non pare essere per il fedele *Sikh*, se si "contestualizza" l'uso che egli fa del *kirpan*. Infatti dalla condotta dello stesso traspare un utilizzo del pugnale sacro secondo una "normale" destinazione, senza alcuna finalità lesiva¹⁸, ferma restando la contestualizzazione del fatto che non può prescindere dall'identità culturale dell'agente.

In conclusione, la Corte ha condannato il porto del *kirpan* in luogo pubbli-

¹⁵ Cfr. ANGELO LICASTRO, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele Sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n.25163 del 2016 della Cassazione penale)*, in www.statoeclipse.it, 16 gennaio 2017, p. 11.

¹⁶ L'art. 25 della Costituzione indiana disciplina il diritto di libertà di coscienza e il diritto alla libera professione, pratica e propaganda della religione e alla *Explanation I* stabilisce che: «*The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion*».

¹⁷ MARIO RICCA., *Il tradimento delle immagini tra kirpan e transazioni interculturali. Cultura vs competenza culturale nel mondo del diritto*, in *Rivista on-line dell'AISS*, disponibile all'indirizzo: www.ec.aiss.it, 2013, p. 9.

¹⁸ Cfr. ALESSANDRO PROVERA, *Il "giustificato motivo": la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, p. 967.

co, perché il principio di libertà religiosa, garantito dall'art. 19 Cost., «incontra dei limiti stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell'ordine pubblico».

Il diritto di libertà religiosa incontra, come emerge dal dettato costituzionale, il limite del buon costume e implicitamente anche quello dell'ordine pubblico. La libertà religiosa è, per sua natura, la libertà che crea più facilmente conflitti con altri valori costituzionali concorrenti, perché la molteplicità di precetti su cui si fonda ciascuna fede (vincolanti per il fedele) toccano e si intrecciano con i più diversi aspetti della vita umana ed è, conseguentemente, molto probabile che i suddetti si pongano in conflitto con i valori o i principi sanciti dalla Legge fondamentale¹⁹.

In un contesto che si caratterizza sempre più in senso pluriculturale, il problema dei limiti all'esercizio della libertà religiosa appare come una nuova e complessa sfida per lo Stato costituzionale di diritto, per la sua stabilità a fronte dei processi di trasformazione sociale e culturale che richiedono un nuovo approccio in materia di rapporti tra lo Stato e la comunità. La questione si ingrandisce ove si considera che non sempre i valori costituzionali concordano con i principi di un determinato credo religioso, ragion per cui la loro eventuale violazione, in nome della libertà di fede, può generare delle importanti crepe all'interno della comunità statale con le minoranze culturali, compromettendo in tal modo le dinamiche di integrazione sociale.

Si profila, dunque, per lo Stato costituzionale di diritto una nuova "sfida dell'integrazione" che mette alla prova le capacità dello stesso, alla luce dell'incidere di un pluralismo non soltanto di interessi, ma anche culturale e verifica le sue capacità di coniugare, rispettivamente, libertà individuali e valori comunitari secondo un criterio di razionalità condiviso. La sfida, a questo punto, sta nella capacità della Costituzione di confermarsi anche per «il futuro quale "medio dell'integrazione", favorendo lo svilupparsi di un'esperienza in cui l'istanza pluralista si componga, essenzialmente, secondo un principio organizzatore di libertà».

Non minore importanza deve essere riconosciuta al «rispetto delle radici culturali di un popolo e la preservazione dell'istanza solidaristica, quali valori della Costituzione e come collante delle vicende comunitarie all'interno della dimensione istituzionale nazionale ed europea è condizione imprescindibile delle dinamiche di integrazione delle minoranze nel tessuto sociale e nello

¹⁹ Cfr. ANGELO LICASTRO, *Il motivo religioso*, cit., p. 15.

sviluppo degli ordinamenti statali»²⁰.

In tal senso un ruolo fondamentale assumono i giudici di merito, ai quali spetta l'interpretazione e la semplificazione dei principi costituzionali di fronte ai tanti interessi da governare. Non meno rilevante è il ruolo dei Tribunali costituzionali, che hanno il compito di bilanciare le istanze di libertà con le esigenze di integrazione, nel rispetto dell'identità culturale di un popolo e di una comunità statale.

Nella Costituzione italiana, ogni diritto ha un corrispondente limite ed il bilanciamento è una tecnica argomentativa e interpretativa che consente un ragionevole contemperamento di più interessi costituzionali concorrenti. Nel "bilanciare" i diritti fondamentali che la Costituzione italiana tutela non è possibile far prevalere uno di essi sugli altri perché, in tal caso, uno dei diritti diventerebbe (ricordando l'espressione usata in giurisprudenza) "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente protette, che sono espressione della dignità della persona²¹.

Ciò significa, in relazione alla sentenza in esame, che se pure la sicurezza pubblica è un bene da tutelare nel nostro ordinamento, essa non può prevalere sul diritto alla libertà religiosa, visto che l'esito del bilanciamento non deve in alcun caso portare al sacrificio totale di uno dei valori in questione, perché deve essere tutelato il nucleo essenziale di ciascuno di essi²².

Bisognerebbe a fronte delle numerose situazioni che riguardano rivendicazioni identitarie di natura religiosa, individuare logiche e concrete forme di integrazione tra la libertà religiosa e le esigenze di sicurezza, in modo da tutelare i valori in gioco e, allo stesso tempo, prevenire qualsivoglia tipo di pericolo per la società.

2. Dalla strategia multiculturale a quella interculturale

Il termine multiculturalismo, diventato di uso comune intorno alla fine degli anni Ottanta, indica una società nella quale più culture, anche molto differenti, convivono rispettandosi reciprocamente fra loro. Il medesimo ha come obiettivo quello di ispirare una linea politica tendente ad assicurare la

²⁰ VINCENZO BALDINI, *Integrazione sociale, "verità" costituzionali e pluralismo religioso*, in *Rivista AIC*, disponibile all'indirizzo: www.archivio.rivistaaic.it.

²¹ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 264/2012, nella quale si precisa che la tutela deve essere «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro».

²² Cfr. MARTA CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, relazione tenutasi alla "Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola", Roma, 24-26 ottobre 2003.

coesione sociale senza la pretesa di una omologazione culturale fra i diversi gruppi culturali ed etnici, ma riconoscendo e difendendo le pratiche culturali delle minoranze, superando così varie forme pre-esistenti di discriminazione.

Il multiculturalismo è nato a seguito dell'intensificarsi dei processi di globalizzazione (primo tra tutti l'immigrazione), e ha come fine ultimo quello di garantire ai diversi gruppi etnici e alle minoranze in particolare, la conservazione ciascuna delle proprie peculiarità, mantenendo il loro diritto a esistere senza omologarsi a una cultura predominante.

Così, «multiculturale è la politica orientata alla valorizzazione e alla conservazione delle diversità culturali» e capace di ridurre fortemente «la fusione tra gli originari patrimoni culturali»²³.

Negli ultimi anni, tuttavia, sia gli studiosi sia gli operatori sociali hanno iniziato a sottolineare gli aspetti critici di questo modo di intendere l'integrazione, tanto da concludere che esso avrebbe l'effetto paradossale di escludere le minoranze, piuttosto che promuovere la loro partecipazione alla società e alla cultura nazionale e transnazionale.

Tale risultato discenderebbe dalle modalità con cui si è inteso il concetto "multiculturalismo" e tutte le nozioni che sono collegate al medesimo, in particolare quelle di cultura e di etnicità. In più, in termini pratici, le politiche multiculturali avrebbero aumentato la frammentazione, e «il rischio di apartheidizzazione» all'interno della società. «Il multiculturalismo, o meglio un certo modo di intendere il multiculturalismo, avrebbe insomma prodotto la propria contraddizione: il monoculturalismo»²⁴.

Effettuando una breve riflessione sulla società multiculturale dal punto di vista delle religioni, bisogna innanzitutto notare che non si può pensare che le religioni sappiano adeguatamente partecipare al dibattito politico se non sono capaci di dialogare fra loro. Certamente la cooperazione sul piano della società civile e l'incontro di fatto delle identità culturali può favorire lo stesso dialogo interreligioso, infatti possiamo sostenere che escludere le religioni dalla sfera pubblica e dalla vita politica significa rafforzare la loro tendenza verso l'intolleranza e impedire il loro sviluppo critico. Inoltre, i progressi del dialogo interreligioso, che è ancora ai suoi primi passi, mettono le religioni in condizione di essere più incisive. La religione, nelle situazione più complesse, rafforza la ricerca del senso dell'esistenza e conduce alla realizzazione delle prime forme di integrazione e solidarietà²⁵.

²³ MARIO RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Edizioni Dedalo, Bari, 2008, p. 8.

²⁴ NICOLA FIORITA, *Multiculturalismo e intercultura*, in www.laricerca.loescher.it, 2 luglio 2012.

²⁵ GAETANO DAMMACCO, *Diritti e religioni nel crocevia Mediterraneo*, Cacucci, Bari, 2016, p. 107.

Nelle riflessioni teologiche delle grandi religioni, il dialogo assume una doppia identità: da un lato ha un valore strumentale, finalizzato all'apertura e al confronto con "l'altro da sé", dall'altro rappresenta una via per la scoperta della Verità. Oggi il dialogo si è fatto più maturo, riconoscendo che la finalità principale non è solo quella della reciproca accettazione, ma è quella più elevata del bene supremo della Verità stessa; dunque il dialogo è il mezzo con il quale si incontrano mondi religiosi diversi, ma non contrapposti²⁶.

Come suggerisce il documento del Pontificio consiglio del dialogo interreligioso, *Dialogo e annuncio*, quest'incontro delle religioni deve essere quadruplice: nella vita, nelle opere, negli scambi teologici e nell'esperienza religiosa. Il suo fine è la conoscenza reciproca, l'eliminazione delle diffidenze e il rispetto dei valori insiti in ogni tradizione religiosa. A differenza della deliberazione pubblica, in cui si soppesano le opinioni differenti per arrivare ad una decisione finale con vincitori e vinti, il dialogo interreligioso non ha un carattere deliberativo, perché non si tratta di stabilire quale sia la religione più vera o migliore, anzi tale sospetto può solo rallentarne considerevolmente i progressi raggiunti in questo campo.

Il dialogo interreligioso presuppone un riconoscimento reciproco delle religioni in quanto tali e questo riconoscimento nobilita le stesse identità culturali e le rende più resistenti all'assimilazione, poiché è per la loro anima religiosa che le culture acquistano una forza di resistenza e di durabilità anche nei confronti dello stesso progresso tecnologico.

La situazione attuale in cui versa la società italiana, sempre più attraversata da importanti flussi migratori che determinano una mescolanza tra culture diverse, impone la necessità di affrontare una serie di questioni che il nostro ordinamento è tenuto ad analizzare per trovare una soluzione.

Diventa, a tal proposito, fondamentale che tutti mostrino un atteggiamento di coinvolgimento nei confronti delle molteplici situazioni complesse, e spesso drammatiche, che un tempo rappresentavano un'eccezione, ma che oggi costituiscono un problema diffuso. Questa è la ragione per cui diventa essenziale sensibilizzarsi all'immigrazione ed ai fenomeni ad essa connessi e predisporre nell'ordinamento tutti gli strumenti necessari a consentire una pacifica convivenza tra le culture.

L'atteggiamento assunto da un ordinamento nei confronti di una società multiculturale può avere diverse sfaccettature e variare, a seconda della strategia che l'ordinamento stesso decide di intraprendere. A tal proposito, occorre precisare che multiculturalità non è un sinonimo di multiculturalismo; infatti

²⁶ Cfr. GAETANO DAMMACCO, *Il partenariato euromediterraneo tra giustizia e dialogo*, in *Quaderni di "storia, antropologia e scienze del linguaggio"*, 12, 2008, pp. 60-61.

la multiculturalità sta ad indicare una società composta da gruppi con diverse tradizioni culturali. Il multiculturalismo, invece, è una corrente di pensiero che, preso atto del fenomeno ora descritto, ha sviluppato alcune tesi finalizzate ad individuare formule di convivenza multiculturale. In parole povere, il secondo è uno dei possibili approcci alla prima²⁷. Per cui, non si può parlare di un solo multiculturalismo, ma di più correnti di pensiero che pensano alla società multiculturale come ad una compagine all'interno della quale sono presenti svariati gruppi ai quali deve essere data la possibilità di convivere pacificamente.

Tali correnti non sembrano, però, riuscire a dare una soluzione concreta alle società multiculturali, in alcuni casi perché poco attente ai diritti individuali (i comunitaristi, secondo i quali «l'individuo è costituito dall'insieme dei progetti che si dà, e anche i popoli si definiscono e caratterizzano in rapporto a una concezione determinata del bene comune; diritti e libertà devono scaturire dalle finalità costitutive del soggetto e della società; il giusto non può avere il sopravvento sul bene; infine, lo Stato ha il dovere di occuparsi delle concezioni del bene comune») ed in altri perché ispirate all'antico concetto di tolleranza (i liberali, secondo i quali «gli individui e i popoli possiedono un'identità antecedente alle finalità che li guidano; i diritti e le libertà individuali costituiscono dei principi comuni cui far ricorso nella gestione del pluralismo morale; esiste un primato del giusto sul bene; infine, lo Stato liberale ha un atteggiamento neutrale verso ogni concezione particolare del bene comune»)²⁸.

Ma le due tesi sul multiculturalismo hanno la comune caratteristica di tenere poco presente il rispetto delle libertà e dei diritti di tutti gli uomini e le donne, procurando non l'incontro pacifico tra identità diverse (comprese quelle religiose), ma lo scontro tra le medesime. Affinché, invece, si possa tutelare ogni persona all'interno del proprio gruppo è essenziale rilevare che all'interno degli stessi non è detto che tutti abbiano la stessa cultura, per cui è necessario disegnare un sistema grazie al quale consentire una rete di relazioni tra i gruppi e all'interno dei gruppi, ovvero dare la possibilità all'individuo di confrontarsi con altri gruppi e con gli altri membri del suo stesso gruppo, perché appartenenti ad una cultura differente. E' così che prende forma l'ipotesi interculturale, all'interno della quale ogni persona assiste non solo alle relazioni tra il suo gruppo ed altri, ma vive anche una propria relazione con il

²⁷ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in www.statoechiese.it, ottobre 2009, p. 5.

²⁸ BERNARD VALADE, *MULTICULTURALISMO*, in *Enciclopedia del Novecento – III Supplemento*, Treccani, Roma, 2004.

gruppo al quale appartiene; e dentro questa relazione vive collegamenti con altre persone ed altri gruppi²⁹.

Il concetto base dell'interculturalità risulta essere più dinamico rispetto a quello più statico del multiculturalismo, in quanto prevede la comparazione di disuguali idee e valori differenti, proveniente dalle varie culture. La differenza culturale non va vista in senso negativo, ma come scambio positivo, attraverso un intreccio di scambi necessari per riconoscersi. Il prefisso inter «sta a indicare la matrice fondativa della “reciprocità” interculturale, il suo essere terreno fecondo di negoziazione e di scambio, facendo risaltare la ricchezza e la produttività del confronto»³⁰. Il prefisso multi-utilizzato, invece, nell'accezione multicultural, «non implica di per sé una relazione e può fare da sfondo teorico a progetti di ghettizzazione culturale, indifferenza culturale o relativismo culturale spinto che teorizza l'impossibilità del dialogo»³¹.

La soluzione dell'interculturalismo si colloca in un punto intermedio tra l'assimilazionismo e la tolleranza e si tratta di quel fenomeno grazie al quale si scavalca la semplice convivenza tra le culture, basata sull'indifferenza reciproca e sul trattamento da parte dell'ordinamento fondato sulla “mera uguaglianza”, e si approda ad una convivenza fondata sul dialogo e sul reciproco riconoscimento, ma soprattutto finalizzata a creare una sintesi tra valori capace di creare un rapporto virtuoso tra le differenti culture presenti su un territorio. Appare utile precisare che il “rapporto” di cui si parla non è da considerarsi scontato, perché è necessario verificare “la reciproca possibilità di integrazione”³², che non sempre è facile da attuare.

Pertanto l'interculturalismo potrebbe essere considerato una sorta di evoluzione del concetto di multiculturalismo, ovvero un modo di essere del medesimo. La categoria dell'interculturalità, inoltre, non solo è quella maggiormente rilevante in termini di fenomeno religioso, ma appare anche quella maggiormente adatta a creare le basi per una pacifica convivenza tra le culture e una reale integrazione tra le stesse³³.

La diversità culturale assume importanza solo se posta in relazione alle persone ed alle comunità che la incarnano. Tale diversità rivela che nessun pa-

²⁹ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Nuovi razzismi*, cit., p. 8.

³⁰ FRANCA PINTO MINERVA, *L'intercultura*, Laterza, Roma, 2004, p. 13.

³¹ CHIARA GIACCARDI, *La comunicazione interculturale nell'era digitale*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 18.

³² GIUSEPPE CACCIATORE-GIUSEPPE D'ANNA, *Introduzione. Dentro la differenza: riflessioni sull'etica interculturale*, in *Interculturalità. Tra etica e politica*, Carocci, Roma, 2010, p. 13.

³³ Cfr. ALBERTO RANDAZZO, *Ruolo genitoriale e società interculturale*, relazione tenutasi al Convegno annuale dell'Associazione “Gruppo di Pisa”, “La famiglia davanti ai suoi giudici”, Catania 7-8 giugno 2013.

radigma culturale può essere considerato unico né superiore agli altri, perché ciascuna cultura ha un suo *iter* e rappresenta una cristallizzazione del percorso umano nello spazio e nel tempo.

Il pluralismo culturale non ritiene che le culture debbano essere chiuse e distanti tra loro, ma piuttosto, in nome di una prospettiva interculturale, “aperte” ciascuna alla realtà dell’altra. L’interculturalità insegna a riconoscere le altre culture, ad accettare i valori e le conquiste di civiltà degli “altri”, a dialogare con tutta l’umanità.

Il concetto di interculturalità, intesa non come un mero fatto, ma come una scelta che sfocia in un atteggiamento, vuole che l’interazione venga prima dell’integrazione; tra la prima e la seconda vi è solo una “g” di differenza, ma ciò che cambia realmente è la prospettiva. L’interazione è basata sulla possibilità di stabilire un rapporto tra le culture, instaurare un processo di cambiamento, non essere mai “definitive e complete”³⁴, per creare un dialogo finalizzato all’arricchimento reciproco tra le culture e tra gli uomini e, quindi, produrre una nuova cultura fondata sul dialogo interculturale quale strumento utile a dettare regole e trovare prassi grazie alle quali stabilire relazioni pacifiche ed insieme approdare ad una convivenza multiculturale.

In sostanza, non si tratta di riconoscere assurde diversità o di concedere prerogative sconvolgenti, ma semplicemente riconoscere nell’altro un soggetto portatore della nostra stessa dignità umana e titolare di diritti inviolabili. Un atteggiamento giuridicamente interculturale, che rispetti la sovranità della legge, esclude il riconoscimento di elementi di diversità contrari ai principi costituzionali, ma ammette quegli elementi che potrebbero essere compatibili con le attuali regole.

3. *Un conflitto culturale da risolvere*

Per effetto dell’immigrazione, la società italiana sta subendo una notevole trasformazione, diventando sempre più una società multiculturale e scontrandosi, pertanto, con tutta una serie di conseguenze in svariati ambiti. Uno di questi è il diritto penale, il quale si configura come prodotto “locale”³⁵, nel

³⁴ Cfr. ROBERTO DE VITA, *Identità e dialogo*, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 123 ss.

³⁵ Il diritto penale, più di altri settori dell’ordinamento giuridico, può essere definito un ‘prodotto tipico locale’, destinato, conseguentemente, ad una consumazione soltanto *in loco*; dunque ad ogni singolo Stato corrisponde una determinata, specifica legislazione penale. Ciò significa che il passaggio dei confini da uno Stato all’altro comporta la presenza di un sistema penale diverso, spesso molto diverso da quello di provenienza. Per toccare con mano la frammentarietà localistica del diritto penale basterebbe prendere in considerazione la questione dell’aborto, dell’eutanasia, della procreazione assistita,

senso che lo stesso, se osservato da determinati punti di vista, è strettamente connesso alla cultura locale.

Tanto premesso, sembra inevitabile che nel momento in cui uno Stato, il cui ordinamento penale ha natura “locale”, assuma la connotazione di società multiculturale, proliferino le situazioni di conflitto, quale è senza dubbio quella oggetto del presente lavoro, in relazione alle quali la dottrina penalistica, nell'ultimo decennio ha iniziato a parlare di “reati culturalmente motivati”. Con questa denominazione si vuole definire un comportamento messo in atto da un membro appartenente ad una cultura di minoranza, considerato reato all'interno dell'ordinamento giuridico della cultura dominante, nonostante il medesimo comportamento sia accettato in quanto normale nel gruppo culturale dell'agente³⁶. Il conflitto sorge tra una norma giuridica del Paese d'accoglienza, che condanna una determinata condotta, ed una norma culturale ben salda nel gruppo etnico di appartenenza dell'immigrato che giustifica o autorizza o, di più, impone di tenere quella condotta.

Prima di cedere alla facile tentazione di classificare l'immigrato come un soggetto dalla cultura rude e feroce o, al contrario, come un inerme individuo oppresso dalla propria cultura di origine, conviene dare uno sguardo al nostro passato. Infatti, nella storia dell'Italia del secondo dopoguerra, si ritrovano tanti emigranti che, inseguendo una ricchezza ormai perduta (o mai acquisita) nella propria terra, partivano verso paesi lontani e culture molto diverse dalla propria. Tale fenomeno ha prodotto una serie di casi giurisprudenziali in cui l'imputato è un italiano che tenta di difendersi da numerose accuse invocando l'autorità giudicante del paese ospitante di prendere in considerazione la sua cultura e le sue tradizioni, ovvero il suo *background* culturale. A titolo di esempio si ricorda una sentenza emessa dalla Corte federale tedesca nel 1977³⁷, con la quale un giovane siciliano fu condannato per omicidio semplice, anziché qualificato, con riferimento all'omicidio della fidanzata, rea di volerlo lasciare e di tre amici della stessa. In tempi più recenti, una Corte americana ha assolto un immigrato siciliano dall'accusa di maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali nei confronti dei figli, sulla scorta del *background* culturale del medesimo, ovvero della diversa idea di educazione dei minori,

dell'omosessualità, dell'adulterio, del consumo di sostanze stupefacenti, dei mezzi a cui i genitori ricorrono per educare i figli, della bestemmia dei vilipendi alla religione: tutti fatti la cui disciplina penale cambia da paese a paese. Cfr. FABIO BASILE, *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, in *Politica criminal*, Vol. 6, n. 12 (Dicembre 2011), Art. 4, pp. 345-347.

³⁶ Cfr. JEROEN VAN BROECK, *Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2001, n. 1, p. 5.

³⁷ *Bundesgerichtshof*, 17 marzo 1977.

sostenuta dal difensore dell'imputato³⁸.

Uno sguardo ai reati culturalmente motivati commessi all'estero da emigrati italiani diventa necessario al fine di consentirci un cambio di prospettiva, un'inversione di ruoli che consente di assumere un atteggiamento più razionale ed equilibrato di fronte ai reati culturalmente motivati commessi dagli immigrati giunti nel nostro Paese³⁹.

Ci si chiede, dunque, in che modo il diritto penale debba confrontarsi con i reati culturalmente motivati, ovvero se si possa dare rilievo o meno alla "motivazione culturale", quale elemento che ha determinato nell'autore la commissione del reato. A tal proposito si parla di *cultural defense*, o meglio, di un modello statunitense che descrive, essenzialmente, una tecnica difensiva che valorizza l'appartenenza dell'imputato ad una minoranza culturale, al fine di pervenire ad un esito processuale (condanna o assoluzione) più coerente con le circostanze del caso concreto.

Parte della dottrina definisce il modello adottato nel sistema penale italiano, relativamente ai reati culturalmente motivati, "assimilazionista discriminatorio"⁴⁰. Altra parte ritiene, invece, che accanto ad alcune manifestazioni che proverebbero il modello assimilazionista, esistono nell'ordinamento interno norme apparentemente riconducibili al modello multiculturalista quale, ad esempio, quella che consente la macellazione secondo il rito islamico. A parere di quest'ultima corrente dottrinarica, l'Italia è da considerarsi "in bilico tra i due modelli"⁴¹.

In Italia non esiste una disciplina *ad hoc* in materia di reati culturalmente motivati, ma viene lasciato ai giudici il compito di prendere in considerazione tutti gli elementi e le peculiarità legate ai singoli casi. Ciò essenzialmente perché sotto l'etichetta "reato culturalmente motivato" è riconducibile una pluralità di casi, tra loro molto eterogenei sotto tanti punti di vista. Sarà dunque davvero difficile individuare un'adeguata soluzione unitaria a tutti i casi ed una eventuale nuova norma introdotta con tale finalità potrebbe rivelarsi «una

³⁸ *Settecase Children Case*, Juvenile Court di Cook, Illinois (1997).

³⁹ Per una completa trattazione della questione cfr. FABIO BASILE, *Il diritto penale*, cit., pp. 354-355.

⁴⁰ A fondamento di questo giudizio cfr. CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, Pisa, 2010, p. 70. L'Autrice ricorda la recente introduzione dei reati di mutilazioni genitali femminili (art 583bis c.p.) e di impiego di minori dell'accattonaggio (art. 600 octies c.p.), fattispecie entrambe assai discutibili in prospettiva politico-criminale, in quanto tese a colpire condotte di chiara matrice culturale attraverso un importante irrigidimento dell'apparato punitivo. Poi, l'Autrice osserva anche che la giurisprudenza italiana spicca per l'orientamento decisamente assimilazionista, teso a non dare rilevanza ai conflitti culturali.

⁴¹ FABIO BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 63.

coperta troppo corta, capace di coprire, sì, alcune ipotesi, lasciandone, però, ingiustificatamente scoperte tante altre»⁴².

L'uso del *kirpan* può essere annoverato tra i reati culturalmente motivati, perché rappresenta una manifestazione evidente di appartenenza ad un gruppo culturale. La giurisprudenza italiana, come dimostra la pronuncia in esame, ha dovuto di recente affrontare alcuni casi in cui diverse pratiche culturali sono state vagliate alla luce della loro possibile rilevanza penale rispetto ad alcune figure di reato poste a tutela della sicurezza pubblica. Più esattamente ci si riferisce ai casi relativi al porto del *kirpan*, appunto, e all'uso del *burqa* (di cui ci si è chiesti se esso integri il reato previsto dalla legge Reale del 1975 sul riconoscimento delle persone).

Il significato di un *kirpan* può essere compreso solo nell'ambito del suo uso religioso, culturale e storico, fuori da questo contesto potrebbe essere visto come un coltello, un pugnale o una spada convenzionali. Eppure, non è nessuno di questi. A vietarlo, considerandolo come appena detto, è il liberalismo più sbagliato, quello che non fa nulla per promuovere le libertà individuali. La potenziale pericolosità di qualunque oggetto, dipende sempre dal contesto in cui lo si inserisce e da come il medesimo viene utilizzato; infatti potrebbero potenzialmente essere rischiosi, e quindi meriterebbero di essere vietati, anche i coltelli in cucina, le forbici in classe o l'uso delle nostre mani al di fuori della casa. Se pure si volesse considerare il *kirpan* come un coltello potenzialmente offensivo, e non come un simbolo religioso, diventa necessario valutare se esista un giustificato motivo per portarlo. Tale decisione va presa caso per caso, anche se non vi è dubbio che un *Sikh* abbia un valido motivo per indossare un *kirpan*. Sarebbe utile però verificare se si tratti di un *kirpan* enorme e affilato (più simile ad una spada) o di un *kirpan* piccolo, non affilato, e magari conservato in una custodia sigillata.

Su questi dati oggettivi, insieme ad altri criteri che riguardano anche le condizioni soggettive, di luogo ecc., il giudice valuterà di volta in volta se quel *kirpan* può essere portato o no.

Osservando le leggi utilizzate dagli altri Stati, si noterà che la condotta di chi porta un *kirpan* viene quasi sempre ricondotta ad un'espressione del diritto alla libertà religiosa e pertanto non viene ritenuta penalmente irrilevante. Infatti:

- nel Regno Unito il *Criminal Justice Act* del 1988 tutela i diritti dei *Sikh* a portare il *kirpan*, in quanto è considerata una parte necessaria della loro religione;

⁴² FABIO BASILE, *ivi*, p. 357.

- negli Stati Uniti ci sono stati diversi casi giudiziari relativi alla legittimità di indossare il *kirpan* nei luoghi pubblici. I Tribunali di New York⁴³ e dell'Ohio⁴⁴ hanno stabilito che impedire l'uso di un *kirpan* è incostituzionale. Negli ultimi anni la pratica dei Sikh di indossare un *kirpan* ha causato problemi per il personale di sicurezza negli aeroporti e negli altri punti di controllo⁴⁵ ed in tal senso si è stabilito che il personale di sicurezza può confiscare il kirpan se ritiene che sia necessario, ma è consigliabile usare rispetto nei confronti di coloro che lo indossano;
- in Canada, nella maggior parte dei luoghi pubblici, è consentito l'uso del *kirpan*. Nella decisione del Tribunale Supremo del Canada del 2006, *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, il giudice ha stabilito che il divieto del *kirpan* in un ambiente scolastico è contrario a quanto disciplinato dalla Carta dei diritti e delle libertà del Canada;
- la legge svedese contiene un divieto di "armi da strada" in luoghi pubblici che comprende anche coltelli, a meno che non siano usati per hobby (per esempio pesca) o per professione (ad esempio un falegname). Coltelli considerati innocui, come un coltello da tasca, sono permessi, per cui un *kirpan* "innoquo" è consentito;
- in Danimarca, l'Alta Corte Orientale con una sentenza del 2006⁴⁶ ha confermato quanto stabilito dalla precedente pronuncia del Tribunale di Copenaghen, con la quale l'uso del *kirpan* da parte di un Sikh è stato dichiarato illegale. A seguito di questa decisione, la Danimarca è diventato il primo Paese al mondo ad adottare una tale regola. La legge danese sulle armi consente il trasporto di coltelli in luoghi pubblici se si tratta di strumenti da utilizzare per pesca, caccia, sport o qualsiasi altro scopo riconosciuto come "validi" e la Corte Suprema non ha ritenuto che la religione fosse un valido motivo per indossare il *kirpan*.

La ragione per cui il *kirpan* è considerato inaccettabile in alcune società occidentali è che il suo significato contestuale non è sempre apprezzato. Molti

⁴³ Cfr. *New York v. Partap Singh*, 516 N.Y.S.2d 412 (13 maggio, 1987).

⁴⁴ Cfr. *State of Ohio v. Harjinder Singh*, 690 N.E.2d 917, 920, (31 dicembre, 1996).

⁴⁵ Dopo il dramma vissuto negli USA l'11 settembre del 2001, l'Amministrazione statunitense ha potuto solo curare una campagna di comunicazione nei confronti del personale addetto alla sicurezza degli aeroporti e dei voli per invitarli a «respectfully ask if a Sikh is carrying a kirpan. If so, request to inspect the kirpan», e conseguentemente «if a kirpan must be confiscated, explain the reason(s) and handle the kirpan with respect and care», rammentando infine l'importanza di manifestare platealmente «respect to all variations of faith». Cfr. Sull'argomento SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI, *Ostentazione di simboli religiosi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il problema del kirpan dei fedeli Sikh*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 3- 4, 2009.

⁴⁶ Cfr. *Eastern High Court of Denmark*, Conviction number U, 2007.316.

scelgono di considerare lo stesso come niente di più che una lama normale o un pugnale. Il *kirpan* non dovrebbe essere considerato intrinsecamente pericoloso, visto che non esistono prove per sostenere una simile tesi e, dunque, le autorità preposte dovrebbero adottare misure positive per sviluppare una comprensione migliore e più informata dell'oggetto, come indossato dai devoti Sikh.

Trovare una soluzione alla questione del *kirpan*, ovvero un compromesso tra il rispetto delle esigenze religiose e la necessità di garantire sicurezza alla collettività, non sembra essere particolarmente complesso. Potrebbe essere utile semplicemente effettuare delle modifiche di tipo strutturale, in modo da allontanarlo dal concetto di arma e prescriberne le modalità con cui indossarlo, nel senso che dovrebbe essere custodito in una maniera tale da non essere facilmente estratto da colui che lo esibisce.

Una prima ipotesi di accordo, elaborata congiuntamente dai rappresentanti dei Sikh e dal Consiglio scientifico incaricato di attuare la Carta dei valori della cittadinanza e dell'immigrazione, prevedeva una riduzione delle dimensioni del pugnale, in modo da attenuarne anche visivamente il carattere di arma, e pericolosità, l'arrotondamento della punta, la custodia lievemente decorata e l'impugnatura ridotta al minimo fino a divenire quasi simbolica. In ultimo, era prevista una chiusura ermetica del pugnale, con una chiavetta in possesso dell'interessato. Tutti questi adattamenti avevano come unico scopo quello di non sollevare più alcun dubbio sulla "religiosità" del simbolo⁴⁷.

Un'altra ipotesi è invece costituita da un recente disegno di legge che tende ad attuare a livello nazionale la soluzione pratica escogitata dalla questura di Cremona per permettere ai Sikh di rimanere fedeli ai propri valori religiosi senza divenire un pericolo per l'ordine pubblico e risolvere un problema di sicurezza nazionale. [...] Il provvedimento consta di due soli articoli. Con il primo, si autorizzano i residenti nel nostro Paese di confessione Sikh ad indossare il tradizionale coltello *kirpan*, a patto che si tratti di una versione riconoscibile inidonea a produrre ferite da taglio ed impossibile da affilare, approvata dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, acquisito il parere dei vertici della rappresentanza dei Sikh in Italia⁴⁸.

Tale disegno di legge potrebbe costituire, da una parte, un'ottima soluzione ad un problema urgente e sentito e, dall'altra, un fulgido esempio adottato dal

⁴⁷ Cfr. GIULIA BASSETTI, *Interculturalità, libertà religiosa, abbigliamento. La questione del burqa*, in www.statoecliese.it, 2012, pp. 8-9.

⁴⁸ Senato della Repubblica, XVII Legislatura, atto n. 1910 del 6 maggio 2015, *Disposizioni in materia di porto del Kirpan da parte dei cittadini o degli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica*.

Raffaella Losurdo

nostro ordinamento di forme di accomodamento rispettose sia di esigenze di sicurezza sia di libertà fondamentali⁴⁹.

⁴⁹ Cfr. ALESSANDRO NEGRI, *Sikh condannato per porto del kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e “valori del mondo occidentale”*, in www.penalecontemporaneo.it, 3 luglio 2017.